

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA

INDICE		PAG.	
Congedo:	PAG	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	116	FANFANI: Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'Isola del Giglio (936)	120
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	120, 121
COLITTO e SALIZZONI: Modificazione della legge 8 luglio 1950, n. 640, riguardante la disciplina delle bombole per metano. 946)	116	PEDINI, <i>Relatore</i>	120, 121
PRESIDENTE	116, 117, 118	DE COCCI	120, 121
MARZOTTO, <i>Relatore</i>	116, 118	LOMBARDI RUGGERO	120
QUARELLO, <i>Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio</i>	117, 118	LECCISI	120
COLITTO	118	QUARELLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	120
CERVONE e VILLA: Modificazioni all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 17 novembre 1951, n. 1611, contenente norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947 n. 1418, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare (<i>Urgenza</i>) (204)	118	FERRARI FRANCESCO	120, 121
PRESIDENTE	118, 119, 120	VERONESI	120
PEDINI, <i>Relatore</i>	118, 119	MARZOTTO	120, 121
CERVONE	119	SPADOLA	120
FERRARI FRANCESCO	119	SACCHETTI	121
FARALLI	119	COLLEONI	121
LOMBARDI RUGGERO	119	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
QUARELLO, <i>Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio</i>	119	Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas (579)	121
		PRESIDENTE	121, 124, 125
		ZERBI, <i>Relatore</i>	122, 123, 124
		DOSI	123
		QUARELLO, <i>Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio</i>	123, 125
		RAPELLI	124
		LECCISI	124
		MARZOTTO	124
		VERONESI	125
		FALETTI	125

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington <i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i> 1059	125
PRESIDENTI	125, 127
TONETTI	125, 126
LARUSSA, <i>Relatore</i>	125
TREVES, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	126, 127
DOST	127
Votazione segreta:	
PRESIDENTI	129

La seduta comincia alle 9.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato La Malfa

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colitto e Salizzoni: Modificazione della legge 8 luglio 1950, n. 640, riguardante la disciplina delle bombole per metano. (946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Colitto e Salizzoni concernente: Modificazione della legge 8 luglio 1950, n. 640, riguardante la disciplina delle bombole per metano. Il relatore, onorevole Marzotto, ha facoltà di riferire.

MARZOTTO, *Relatore*. La proposta di legge di modificazione della legge 8 luglio 1950, n. 640, riguardante la disciplina delle bombole per metano si è resa necessaria in seguito alle numerose proteste da parte di varie categorie di utenti, che hanno avuto larga eco anche nella stampa e che si sono manifestate anche attraverso segnalazioni alle prefetture e voti delle Camere di Commercio, di organizzazioni sindacali, ecc.

Un esame attento del problema ha permesso di sottolineare alcuni elementi di valore pratico che voglio elencare perché ritengo pienamente sufficienti a giustificare la presentazione di queste modificazioni.

Anzitutto deve rilevarsi che le bombole di metano rappresentano, quando manchi un vero e proprio controllo, fonte di incidenti, molti dei quali di natura grave. Ciò è dovuto a una funzionalità insufficiente della vecchia legge, che non garantisce il cambio gratuito delle bombole, costringendo così i detentori a sfuggire ai controlli di legge, per evitare di divenire gli ultimi proprietari, cioè quelli che vengono espropriati, perché la bombola è fuori servizio. Deve inoltre notare come l'utente non possa godere di una forma assicurativa di carattere generale, non avendo la possibilità di curare personalmente la manutenzione dei recipienti in continua controllata rotazione.

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 13 della sopra indicata legge 8 luglio 1950, n. 640, mira appunto, attraverso l'afflusso dei corrispettivi a un fondo amministrato da un comitato di gestione, a sollevare l'utente dai gravami costituiti dal collaudo, revisione delle bombole, sostituzione delle valvole ecc. Sul sistema di addebito va considerato che, quando fu proposta la disciplina in oggetto e cioè nel 1948, la situazione del mercato consigliava la riscossione del contributo in relazione alle bombole possedute dagli utenti. La zona metanizzata era relativamente ristretta e l'uso del metano compreso in bombole, come combustibile, per le piccole officine e le necessità domestiche si valutava a una quantità irrisoria. Ciò consentiva di generalizzare il ciclo della utilizzazione delle bombole secondo una rotazione giornaliera quasi uniforme di uno a tre o di uno a quattro al massimo. Ora, l'intensificarsi dell'uso domestico del metano, consentendo lo sviluppo della distribuzione, ha determinato notevolissimi squilibri, soprattutto riguardanti il ciclo di rotazione giornaliero, che oggi oscilla tra uno a tre e uno a venti, per uso domestico. Di qui la sperequazione del contributo adottato in base alle bombole possedute, indipendentemente dalla loro rotazione.

Il processo esplicativo circa l'incidenza dell'onere sul valore del gas consumato in relazione alla diversa intensità di uso delle bombole è la prova più chiara: l'incidenza va dal 2,70 per cento fino ad una percentuale del 26,60 per cento sul prezzo del metano, man mano che il consumo e l'uso delle bombole diventa minore.

La differenza fra consumo industriale e consumo domestico porta alla conseguenza che l'uso domestico sta diventando antieconomico rispetto ad altri combustibili.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Dal punto di vista strettamente economico, si tratta di un assurdo in quanto l'onere del contributo diventa tanto minore quanto maggiore è l'uso delle bombole, mentre le prestazioni vanno maggiormente a vantaggio dell'utente che proporzionalmente è soggetto al contributo meno elevato.

L'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 10 della citata legge n. 640, si propone appunto di eliminare questi inconvenienti, trasferendo ai produttori secondo un più sano concetto economico l'onere dei contributi in base alle quantità di metano compresso immesse sul mercato. L'articolo prevede inoltre le modalità ed i termini di denuncia al Comitato di Gestione da parte dei produttori. Su questo punto sono stati mossi alcuni rilievi circa le difficoltà di accertamento dei dati di produzione, per determinare l'ammontare del contributo a carico degli utenti. Si cita l'esperienza della passata Cassa di compensazione il cui esercizio diede origine a moltissime evasioni. Va tenuto però presente che i criteri che informavano la Cassa di compensazione avevano una tendenza ad agire in funzione fiscale. I produttori, che avevano il massimo interesse a nascondere la loro produzione, erano rappresentati per l'80 per cento da oltre un migliaio di medi e piccoli imprenditori privati. Oggi la condizione attuale nel campo della produzione e del consumo del metano permette alcune considerazioni che lasciano bene sperare sulla funzionalità e regolarità dei provvedimenti suggeriti. Il Fondo nazionale delle bombole agisce praticamente in forma consortile ed i contributi sono rapportati agli effettivi servizi eseguiti per gli utenti sui quali i produttori hanno diritto di rivalsa del contributo.

La normalizzazione della vita pubblica e la serietà delle imprese che rappresentano l'attuale produzione sono elementi che agguingono fiducia.

Né vanno dimenticati i vantaggi a cui accennavo poco fa e che sarà bene riassumere: maggiore perequazione tributaria, secondo il maggiore o minore uso delle bombole; snellimento della procedura di esazione, che si effettua a carico di circa 100 contribuenti rispetto ai 37.000 attuali; facilitazione delle riscossioni ed eliminazione delle evasioni tributarie; infine, possibilità da parte degli utenti di essere garantiti contro gli inconvenienti derivanti dalla perdita e dal furto.

Onorevoli colleghi, in base a queste considerazioni ritengo che la proposta di legge in oggetto debba essere esaminata favorevolmente ed approvata da questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La questione è in questi termini. Precedentemente alla legge attualmente in vigore esisteva già ed era applicata una tassazione sul consumo del metano quale pagamento dell'aliquota che doveva servire al parco bombole e alle operazioni di controllo

Si riscontravano notevoli inconvenienti: la proposta di legge approvata nel 1950, veniva invece ad applicare la tassazione sulle bombole, cioè sul contenente, in base al presupposto che, trattandosi di pagare la spesa di utilizzazione delle bombole, fosse giusto che dovesse pagare colui che le usava. Il sistema ha dato luogo a vari problemi. Specialmente nei primi tempi in cui occorreva un'attrezzatura particolare per la elencazione degli utenti, e per lo spostamento dell'Ente Metano si è creata una certa confusione, derivante anche da complicazioni intervenute nella esazione dei contributi.

Il ritornare ora alla applicazione sul consumo mi pare che sposti leggermente i termini della questione. Noi dobbiamo provvedere a una spesa che riguarda il contenente. Oggi, chi utilizza le bombole deve pagare per quanto utilizza. Se viceversa paga solo sul gas, la bombola può tenersela tranquillamente in casa. Ciò porta alla costituzione di un fondo di molte decine di migliaia di bombole che costano dalle 17 alle 20 mila lire l'una. Quindi, dal punto di vista della gestione abbiamo il timore che possa costare anche di più. Anche se è evidente che un controllo sul pagamento, limitandosi a 130-140 produttori, sia, più facile che sui 30-40 mila utenti.

Il Ministero è molto perplesso. deve prospettarsi questa reale situazione per non essere costretto, fra due o tre anni, a riconoscere che la sistemazione innovata è la meno rispondente e quindi ad innovare ancora. Siccome la questione si sta esaminando a fondo per giungere a una conclusione pratica, considerato che lo stesso E. N. I. ha una attrezzatura contabile per i controlli i quali, d'altra parte, si stanno già effettuando circa l'utilizzazione delle bombole, per evitare la circolazione abusiva delle medesime, pregherei la Commissione e il relatore di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge in oggetto finché non si avranno tutti gli elementi che possano suggerire la migliore sistemazione possibile, facendo presente che in linea di principio il Ministero non ha nulla in contrario a che venga adottato l'uno o l'altro sistema.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Personalmente potrei dire che la utilizzazione delle bombole, in quanto implica l'uso di un oggetto determinato, dovrebbe essere pagata in base a questo uso. Mi rendo conto comunque che le difficoltà che si presentano possano consigliare di pagare all'origine.

Faccio osservare che il controllo sulla esazione del metano apparentemente è semplice in pratica avrà qualche complessa difficoltà. L'E. N. I. è attrezzato, ma siccome vi sono 120-130 produttori molto modesti, forse questo sarà più difficile.

Mi rimetto comunque alla Commissione circa l'opportunità di rinviare la discussione in attesa di maggiori elementi.

COLITTO. Prendo la parola anzitutto per ringraziare il relatore della lucida e perspicua esposizione fatta e il rappresentante del Governo per le osservazioni dianzi prospettate. Da quanto entrambi hanno esposto risulta una cosa certa, cioè che la succitata legge del 1950, n. 640, nella sua pratica applicazione, ha determinato confusione e complicazione tale da rendere opportune alcune modifiche.

La proposta di legge, che io ho avuto l'onore di presentare, è frutto di un appassionato studio delle categorie interessate le quali in questi anni hanno avuto modo di constatare i difetti della legislazione vigente ed hanno ritenuto di trovare nelle nuove disposizioni, da me suggerite, il mezzo per eliminare gli inconvenienti lamentati. Ad ogni modo, poiché si stanno compiendo studi precisi in materia e si può arrivare ad una soluzione che, se non è la quintessenza, ad essa si avvicina, io non trovo nessuna difficoltà a che la discussione di questa mia proposta di legge sia rinviata ad altra seduta.

MARZOTTO, *Relatore*. Dovrei ricordare una obiezione dell'onorevole Sottosegretario che ha molto fondamento, che cioè, se rimanesse in vigore il sistema attuale, i costi di distribuzione possono salire per il fatto che ogni utente di bombola trattiene questa per un periodo superiore a quello di uso. Il Sottosegretario ha aggiunto altresì che se arrivassimo al sistema di lasciare libero il periodo di uso, ciò richiederebbe un gran parco di bombole, per cui le spese finirebbero per essere le stesse. Mi sembra però, che a parità di spesa, sia meglio lasciare una maggiore comodità all'utente. Posso concordare che si vada a fondo allo studio: mercoledì scorso avevo in mano un giornale di Roma che riportava lo scoppio di una bombola con la morte di una persona e il fermento di tre o quattro. Ciò prova che c'è una certa urgenza di giungere alla regolamentazione. Non vorrei che, rin-

viato l'esame di questa proposta di legge degli onorevoli Colitto e Salizzoni, che risolve la questione in qualche modo, non si arrivi a posticipare la soluzione e a facilitare il verificarsi di altri incidenti. Vorrei appunto raccomandare una certa sollecitudine.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Concordo in questo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione ad altra seduta.

(Così resta stabilito)

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone e Villa: Modifiche all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 17 novembre 1951, n. 1611, contenente norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. (Urgenza). (204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Cervone e Villa concernente: Modifiche all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 17 novembre 1951, n. 1611, contenente norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare.

La Commissione Finanze e tesoro ha espresso su di essa parere favorevole.

L'onorevole Pedini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PEDINI, *Relatore*. Vi è una questione pregiudiziale in merito alla competenza della nostra Commissione a discutere questa proposta di legge. Infatti, se i colleghi ben osservano l'oggetto della medesima, si vorrebbe arrivare a questo: modificare i confini della zona su cui agisce la Cassa del Mezzogiorno per farli coincidere con quelli che sono i confini della provincia e del Consorzio di Latina, al fine di evitare gli inconvenienti determinati

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

fino a questo momento dalla non coincidenza. Ora, poiché ciò riguarda consorzi agrari, bisognerebbe sentire almeno il parere della Commissione dell'Agricoltura oppure congiuntamente a questa esaminare la proposta di legge. Ciò anche per creare un precedente in materia, affinché eventuali successivi provvedimenti analoghi siano esaminati a commissioni riunite.

CERVONE. Anzitutto corre obbligo di ringraziare il relatore per la pregiudiziale sollevata. Effettivamente, l'intenzione dei due proponenti più che per la questione industriale della zona è stata diretta alla determinazione delle possibilità di sviluppo della bonifica della zona del comprensorio del Consorzio di Latina ricadente nella provincia di Roma. Tale proposta non è stata, come si può arguire facilmente, motivata da un capriccio locale per vedere estendere ad alcune zone i benefici di cui altre usufruiscono, ma da esigenze economiche e tecniche, in quanto determinati lavori, come per esempio quelli per strade, canali e specie per la irrigazione, non possono essere eseguiti proprio in quella zona che ne ha bisogno, per la mancanza di fondi. Il Ministero della Agricoltura fa presente l'insufficienza delle proprie disponibilità finanziarie. Si dovrebbe pertanto intervenire attraverso la Cassa del Mezzogiorno e per un coordinamento e per una maggiore disponibilità di fondi. Credo che prima di passare all'esame approfondito della proposta di legge non sarebbe inopportuno un parere della Commissione dell'Agricoltura competente specificamente per il ramo della bonifica, salvo altra decisione.

PRESIDENTE. In altri termini il relatore propone che si rinvii l'esame della proposta di legge dinanzi alle Commissioni riunite, Industria e Agricoltura, oppure che sia chiesto il parere della Commissione dell'Agricoltura. Ritengo che l'uno e l'altro suggerimento debbano aver valore anche per la proposta del deputato Fanfani n.936 anche essa all'ordine del giorno della presente seduta.

PEDINI, Relatore. Penso, infatti che un contatto diretto e uno studio maggiore presso la Cassa del Mezzogiorno ed il Ministero dell'agricoltura, che è competente all'esecuzione di questi lavori, possa meglio risolvere il problema nell'aspetto pratico.

FERRARI FRANCESCO. Avevo chiesto la parola per precisare il mio pensiero sulla proposta del relatore Pedini, il quale in linea pregiudiziale ha avanzato l'ipotesi, dico ipotesi, di una riunione con la Commissione dell'agricoltura. I colleghi ricorderanno che

abbiamo avuto un caso analogo, quello della proposta di legge dell'onorevole Bernardinetti per la bonifica del comprensorio del Tronto, proposta di legge che fu discussa in seno alla nostra Commissione senza sollevare alcuna obiezione di competenza. Rivendico pertanto alla nostra Commissione il diritto e il dovere di discutere questo argomento. Comunque non ho nulla in contrario circa la proposta Cervone, a domandare il parere alla Commissione dell'Agricoltura unicamente per accedere alla preghiera del proponente, senza che questo però costituisca precedente.

FARALLI. Sono dell'avviso del collega onorevole Ferrari. La competenza della Commissione industria non può essere né discussa né messa in dubbio. D'altra parte non si può proporre di associare alla proposta di legge Cervone anche quella Fanfani: non è la stessa cosa. Quindi, in primo luogo ritengo di dover affermare la nostra competenza, e in secondo luogo, qualora si dovesse ritenere opportuna la riunione congiunta con la Commissione dell'Agricoltura per l'esame della proposta di legge dei deputati Cervone e Villa, di non estendere tale procedura alla succitata proposta di legge Fanfani.

PEDINI, Relatore. Insisto per l'esame a Commissioni riunite.

LOMBARDI RUGGERO. Richiedere un parere non vieta di dichiarare la nostra competenza ad esprimere il nostro avviso in materia. Se noi oggi diamo adito alla possibilità di estendere le zone che usufruiscono dei benefici della Cassa per il Mezzogiorno, una volta creato questo precedente, sorgerranno richieste per altre zone. Per risolvere il problema di altre zone depresse non dobbiamo ricorrere alla Cassa del Mezzogiorno: dobbiamo trovare altre soluzioni. È questa la pregiudiziale che si deve risolvere.

QUARELLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Il Governo non ha alcuna osservazione da fare circa l'estensione o meno della legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno. Soltanto si permetterebbe di suggerire, appunto in considerazione degli inconvenienti che si sono lamentati nel passato per differenti definizioni di zone fra Cassa del Mezzogiorno e Consorzi di bonifica, che il relatore prenda contatto col Ministero dell'agricoltura perché nella dizione della legge non si abbia a ripetere tali inconvenienti.

PEDINI, Relatore. Ritiro la mia precedente proposta e mi associo a quella formulata dal Sottosegretario di Stato chiedendo un rinvio dell'esame al fine di espletare i dovuti accertamenti.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito
(Così resta stabilito)

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fanfani: Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'Isola del Giglio. (936).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della proposta di legge del deputato Fanfani concernente: Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'Isola del Giglio.

La IV Commissione, finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole. Il relatore, onorevole Pedini, ha facoltà di svolgere la propria relazione.

PEDINI, *Relatore*. Se vogliamo considerare la situazione dell'Isola del Giglio non si può non essere d'accordo con il proponente Fanfani, tenendo altresì presente che le disposizioni della Cassa sono state già estese all'Isola d'Elba.

L'unica preoccupazione che desta questa legge, è quella già fatta presente dall'onorevole Lombardi Ruggero e dal Presidente in sede di discussione della proposta di legge, n. 204, circa le conseguenze negative sulle possibilità finanziarie della Cassa del Mezzogiorno una volta che si estendono i benefici della medesima oltre i limiti determinati dalla legge istitutiva. Quindi, anche se nel merito vi può essere accordo, rimane da esaminare l'opportunità o meno di infrangere il principio di cui sopra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE' COCCI. Non bisogna, secondo me, parlare in linea generica di estensione. Qui si tratta di un isolotto ben più depresso dell'Isola d'Elba e situato ancor più a Sud. Compriamo un atto riparatore includendolo nei benefici della Cassa per il Mezzogiorno.

LOMBARDI RUGGERO. Mi sembra che la Cassa del Mezzogiorno abbia già un suo predisposto programma finanziario. Dove andiamo a finire quando abbiamo scompagnato tutto il programma?

LECCISI. Gli argomenti ascoltati non mi convincono. Si può legiferare in senso favorevole. Qui bisogna discutere del principio e non del solo merito. Si può estendere? Se dobbiamo fare una graduatoria di miseria non usciamo più da questo circolo vizioso. Vi sono zone molto più vaste nell'Italia Settentrionale e Centrale che avrebbero bisogno di aiuti. Queste iniziative non possono che portare a uno stillicidio di richieste con la distruzione

dell'organismo creato. Il Governo provveda con la sua ordinaria amministrazione e non creiamo questi precedenti perché sono veramente pericolosi. Eventualmente la Commissione esprima questo suo parere che non è di rigetto o negativo. Io, per conto mio, sono contrario alla proposta di legge in esame e raccomando al rappresentante del Governo che faccia presente al Ministero competente di provvedere con i mezzi a sua disposizione.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Possiamo dire di non estendere la legge fondamentale ma dobbiamo considerare in ultima analisi che si tratta di un isolotto vicino all'Isola d'Elba. Ad ogni modo mi tendo conto del principio.

Mi rimetto alla Commissione.

FERRARI FRANCESCO. All'onorevole Sottosegretario di Stato debbo far presente che la proposta di legge in esame non è identica alla proposta di legge Cervone precedentemente esaminata, la quale ultima poteva riportarsi per analogia di contenuto alla proposta di legge Berardinetti, già sopra ricordata. Qui viceversa vi è un allargamento della zona, il che è molto diverso. Ricordo poi al collega onorevole Lombardi Ruggero che vi è la cosiddetta « cassetina » per l'Italia centrale. Io però vorrei fare una proposta sentiamo, se è possibile il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e pertanto propongo di rinviare l'esame abbinandolo a quello dell'altra proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone e Villa.

VERONESI. Per quanto riguarda la questione di principio ritengo questa già superata perché si è ripetutamente detto che il principio era stato infranto: per quanto riguarda la sostanza, non è l'Isola del Giglio che rovinerà il Mezzogiorno.

MARZOTTO. Gli abitanti dell'Isola del Giglio vedono che quelli dell'Isola d'Elba hanno un diverso trattamento. Se c'è un pregiudizio per l'Isola del Giglio, deve riguardare anche l'Isola d'Elba. Ma una volta che l'Isola d'Elba è stata ammessa ai benefici della Cassa per il Mezzogiorno non vedo come si possa decentemente negare il medesimo trattamento all'Isola vicina. Queste isole hanno un interesse turistico tale che, una volta superato il periodo iniziale di difficoltà, potrebbero avere vita autonoma. Per queste ragioni mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SPADOLA. Per dichiarazione di voto, mi pronuncio in senso favorevole alla proposta di legge.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio, presentata dall'onorevole Ferrari Francesco.

(Non è approvata).

La proposta di legge consta di un solo articolo così formulato:

«Dalla data di pubblicazione della presente legge tutte le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale e dell'Isola di Elba, sono estese ed applicabili senza alcuna eccezione anche all'intero territorio dell'isola del Giglio, interamente compresa nel comune di Isola del Giglio, della provincia di Grosseto».

MARZOTTO. Faccio formale proposta di aggiungere anche le altre isole comprese nell'arcipelago toscano.

SACCHETTI. La proposta non è fuori luogo.

Questi isolotti che sono stati tagliati fuori dalla Cassa del Mezzogiorno non possono fare ricorso ad altri provvedimenti. Ora, se le includiamo in questa proposta di legge, compiamo un atto di riparazione. Perché non dovremmo farlo? Si fratterà di trovare il modo di aumentare i fondi della Cassa del Mezzogiorno. Ciò può esser fatto in mancanza di una proposta del Governo che, pur osservando il principio di non estendere ad altre zone i benefici della Cassa del Mezzogiorno, avesse lasciato per queste isole la possibilità di attingere ad altre fonti.

PRESIDENTE. Vi potrà essere una proposta d'iniziativa parlamentare di estensione nel senso auspicato. Ma non ne vedo ora l'opportunità.

PEDINI, *Relatore*. Nell'espone la relazione alla Commissione ho premesso che nel merito si poteva essere tutti d'accordo. Ma ho anteposto la pregiudiziale circa l'estendibilità ad altri territori dei benefici della Cassa del Mezzogiorno. Una volta risolta tale pregiudiziale in senso favorevole, mi sembra che le stesse ragioni fatte presenti per l'Isola del Giglio possono valere anche per le altre isole. Faccio mio l'emendamento di Marzotto e propongo di aggiungere: dopo le parole «all'intero territorio dell'isola del Giglio» le altre: «ai territori delle Isole dell'Arcipelago Toscano».

DE' COCCI. Alcuni di quegli isolotti fanno parte del Comune dell'Isola d'Elba e quindi si tratta di questione interpretativa.

MARZOTTO. La ragione essenziale dell'emendamento non risiede tanto nel fatto che le altre isole abbiano gli stessi bisogni dell'Isola

d'Elba, quanto invece nella constatazione che tutte queste isole formino un unico arcipelago.

PRESIDENTE. A me sembra pericolosa una estensione generica.

FERRARI FRANCESCO. Faccio notare che se si insiste nell'emendamento, comportando il medesimo onere finanziario, si deve, a norma di regolamento, richiedere il parere della IV Commissione, finanze e tesoro. Quindi si ritiene per noi necessario o approvare la proposta di legge nel testo originale oppure rinviare l'esame della medesima ad altra seduta.

PRESIDENTE. Concordo con quanto detto dall'onorevole Ferrari Francesco.

PEDINI, *Relatore*. Potrebbe anche non essere necessario l'emendamento, in quanto le altre isole dell'Arcipelago toscano potrebbero essere comprese nella giurisdizione amministrativa dell'isola del Giglio. Ho interessato in proposito gli uffici competenti per i dovuti chiarimenti.

COLLONI. Ritengo che non vi sia più alcun bisogno di un emendamento estensivo. A tale riguardo, per maggiore tranquillità, basterà a certare se le tre isole: Pianosa, Monte Cristo e Gorgona facciano o meno parte da un punto di vista amministrativo, dell'Isola d'Elba.

PEDINI, *Relatore*. Dagli accertamenti ora effettuati presso gli uffici competenti, ritengo di poter assicurare la commissione che, qualora si approvasse la presente legge, tutto l'arcipelago toscano sarebbe compreso nella zona di particolari provvidenze. A Nord infatti funziona la Cassa del Mezzogiorno in tutta la zona dell'isola d'Elba, altri comuni mi risultano essere già stati beneficiari di particolari provvidenze, e le rimanenti isole dell'Arcipelago vengono comprese nel comune dell'isola del Giglio. Per tale motivo non vedo ragione di apportare modifiche al testo della presente proposta e, ritirando l'emendamento, propongo alla Commissione l'approvazione della legge nel testo proposto dal proponente.

PRESIDENTE. Poiché il provvedimento consta di un articolo unico e non vi sono emendamenti esso sarà votato a scrutinio segreto all'ordine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas. (79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: Norme per la formazione dei bilanci e dei

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas.

Il Relatore, onorevole Zerbi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZERBI, *Relatore*. Mi permetto, anzitutto, di segnalare ai colleghi che si tratta di un disegno di legge estremamente importante perché la composizione di schemi obbligatori di bilanci nelle aziende dei pubblici servizi che erogano acqua, gas ed energia elettrica evidentemente è di grande peso sia per le finalità che questa estensione si propone, cioè di far pervenire al Ministero dell'Industria dei dati di bilancio sufficientemente omogenei che consentano di dedurre delle risultanze statistiche attendibili sull'andamento degli investimenti di capitali in questi tre settori, sia per l'intento di dedurre delle nozioni di costi medi di produzione, e quindi dati interessanti per una politica generale di prezzi in questo specifico campo.

Questo è detto anche nella relazione ministeriale. Un sistema di questo genere è di grande interesse anche per la quota di risparmio privato di piccoli azionisti, la cui sorte è collegata alla politica di bilancio delle imprese elettriche. È un settore che conta azionisti a centinaia di migliaia.

Senonché debbo dire che il disegno di legge, così come ci è proposto, a mio modesto parere, è monco da un lato e può forse essere esuberante dall'altro. È esuberante perché si accomunano aziende fornitrici di acqua, di gas e di energia elettrica. Delle tre ciò che più importa è l'azienda fornitrice di energia elettrica. Quella che meno ci interessa, o per la quale sarebbe relativamente facile avere i dati che si ricercano, è quella fornitrice di acqua. Nel disegno di legge si propone di imporre un particolare schema di conto profitti e perdite, però non si allega alla legge stessa lo schema né si precisa se esso debba essere collegato ad un particolare conto patrimoniale. Certo un conto profitti e perdite direbbe assai più se fosse accompagnato dal proprio conto patrimoniale. Ecco la prima osservazione. Seconda osservazione, che è quella fondamentale, è che il disegno di legge rinvia al Ministero la redazione dello schema di conto profitti e perdite. Si dice infatti all'articolo 2 che lo schema sarà approvato previo parere di un comitato composto dal Sottosegretario di Stato, da un Direttore generale del Ministero industria, da un funzionario del Ministero interno, da uno del tesoro e da uno dei lavori pubblici, dal Segretario generale del Comitato prezzi e da tre esperti in materia

contabile i quali esperti debbono essere scelti su terne proposte da ciascuna delle Associazioni sindacali alle quali appartengono i tre rami di industria.

Io penso che sia fondamentale che lo schema di bilancio obbligatorio per ciascuno dei tre tipi di aziende sia elaborato o per lo meno sia proposto da questa Commissione. Perché è soprattutto il fissare determinate esigenze di questa contabilità condizione principale perché il tentativo di inquadrare a certi determinati intenti le contabilità delle aziende dei settori interessati possa essere efficace. Non posso non sottolineare quanto sia estremamente difficile e arduo elaborare uno schema di bilancio che risponda alle finalità accennate nella relazione al disegno e che non sia facilmente eludibile da chi possa avere interesse a non collaborare in tutto od in parte alle finalità del disegno di legge in oggetto. Sarebbe interessante che questa Commissione potesse intervenire, esaminare, e, con retta coscienza, rendersi edotta della efficacia degli schemi che si vogliono proporre perché i medesimi non siano elusi e non portino a risultanze contabili che non rispondono alle realtà aziendali. Vorrei poi esprimere qualche dubbio sulla opportunità di esonerare da questi obblighi le aziende municipalizzate con la motivazione che i dati il Ministero già li potrebbe attingere attraverso i normali controlli. Mi pare poco opportuno tutto questo. Talune aziende municipalizzate, assai reputate dal punto di vista industriale, proprio attraverso il loro assoggettamento all'obbligo del bilancio uniforme potrebbero fornire dati di confronto assai significativi. Pertanto dovremmo estendere anche a queste lo schema obbligatorio di bilancio.

Soprattutto ciò che mi preoccupa è di mettere a punto uno schema di perdite e profitti, se sarà possibile, per cercare che gli inconvenienti siano nel minor numero possibile (vi sono problemi tecnici di scissione di spese generali, di cospiti patrimoniali, difficili a risolversi).

Per tutto questo, prego la Commissione di concedermi ancora un lasso di tempo perché possa sottoporre un elaborato schema di bilancio obbligatorio da allegare al testo articolato della legge in oggetto o quanto meno da segnalare al Governo con raccomandazione. La redazione di siffatto schema non è facile compito, ma non possiamo neppure sottacere che proprio nello schema di bilancio sta la sostanza della legge a noi sottoposta. La mia proposta di rinvio è quindi ampia-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDU A DEL 29 OTTOBRE 1954

mente motivata: qualora poi la nostra Commissione non ritenesse opportuno di inserire, quale allegato al testo del provvedimento, lo schema di bilancio, noi potremmo formulare in un ordine del giorno i criteri da noi ritenuti opportuni. La composizione del comitato che dovrebbe, secondo l'articolo 2 del disegno di legge, elaborare lo schema suddetto è a tutti noi nota. Non si può ritenere che i tre esperti possano avere la stessa sensibilità dei parlamentari componenti la X Commissione nell'elaborare uno schema che consenta la rilevazione analitica e sufficientemente omogenea su dati e costi medi di produzione nei complessi nazionali dei tre settori. Noi siamo molto più sensibili e spregiudicati di quanto possano esserlo reputatissimi esperti di ragioneria, versati in bilanci di aziende elettriche, ma meno di noi versati in sensibilità politica e in spregiudicata obiettività di giudizio su questi argomenti e sulle finalità che il decreto si propone.

Per queste ragioni chiedo un rinvio, onorevole Presidente. Prego tutti i colleghi, i quali avessero qualche elemento che potrebbe essermi utile per la compilazione dello schema di cui sopra, di farmelo avere.

DOSI. Condivido le considerazioni espresse dall'onorevole Zerbi e le conclusioni a cui è pervenuto. Mi pare che due punti debbano essere fermi e cioè la opportunità che il disegno di legge abbia applicazione non soltanto nei riguardi delle aziende private, ma di tutte le aziende che si occupano della produzione e distribuzione di energia elettrica, quindi anche le aziende municipalizzate. In secondo luogo la opportunità, e in questo vorrei esprimermi in senso ancor più netto di Zerbi, che il testo stesso del provvedimento contenga lo schema del bilancio e del rendiconto, non demandando a nessuno la compilazione di questo documento.

Credo che debba essere accolta la richiesta di rinvio, pregando l'onorevole Zerbi di rendersi diligente compilatore di questo schema, che potrà sottoporre al nostro esame e discussione in una delle prossime sedute.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ho ascoltato la relazione dell'onorevole Zerbi e mi sono reso conto delle sue perplessità. Mi sembra però che il relatore, più che delle disposizioni del provvedimento in sé e per sé, sia preoccupato dei compiti demandati al Comitato di cui all'articolo 2 del provvedimento. La questione potrebbe essere connessa a quella della formazione del suddetto Comitato. Sulla legge, a mio avviso, non ci sono pregiudiziali.

ZERBI, *Relatore*. Sono d'accordo sulla opportunità di avere un bilancio sincero, ma questa esigenza è strettamente legata al tipo di schema di bilancio che si propone. Se rinunciamo ad averne la paternità, rinunciamo ad avere la paternità della legge. Non è questione di fiducia: è la sostanza del provvedimento. Non mi sento di parlare in senso favorevole quando è formulato in maniera tale da non risultarne determinata la sostanza, ma anzi questa esula del tutto dalle disposizioni.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Siamo d'accordo sulla opportunità e necessità della legge. In linea di massima non mi oppongo a che debbano essere o meno comprese le aziende municipalizzate. È questione su cui deciderà la Commissione. Mi è sembrato di rilevare nelle parole del relatore che la sua preoccupazione verta massimamente sul modo come deve essere composto il Comitato ministeriale.

ZERBI, *Relatore*. Non è nel modo. È nel Comitato in sé. Se noi deleghiamo ad altra Commissione, che non sia la X, la formulazione dei modelli di bilancio, il provvedimento sostanzialmente diventa una proposta di delega al Governo avente per oggetto un qualche cosa di così estremo interesse, che, penso, la Commissione X dovrebbe insistere per uno studio esclusivo ed approfondito di esso. È lo schema di bilancio che rende efficace o meno il provvedimento.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In altri termini si vuole affidare alla Commissione dell'industria il compito della formulazione.

ZERBI, *Relatore*. Il relatore deve essere estremamente cauto in questi casi ed ha cercato di avere dati di fatto e schemi da qualunque parte potessero pervenire. Tuttavia ho parecchi dubbi che mi trattengono dal proporre un qualsiasi schema. Sarei lieto se il Ministero dell'industria e commercio volesse, in sede di preparazione, mettermi a disposizione una commissione di esperti che mi aiutino. Dal canto mio desidererei che anche dal settore industriale interessato pervenissero tutte le segnalazioni possibili. È bene che, se vogliamo fare qualcosa di utile, questo non sia fatto « in odio » ai settori interessati. Se emaniamo un provvedimento che o non abbia allegato lo schema di bilancio o non abbia precisato in una elencazione i requisiti che lo schema stesso deve avere, rischieremo di fare una legge che potrebbe consentire l'inserzione di dati non rispondenti alla realtà eludendo gli organi ministeriali.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

PRESIDENTE Oltre a deliberare il rinvio dell'esame possiamo rivolgere invito al Ministero competente perché provveda a fornire al relatore i dati tecnici necessari.

DOSI Ritengo che si possa accordare il rinvio dell'esame dando però all'onorevole Zerbi alcune direttive a cui il medesimo potrebbe ispirarsi nella prossima relazione: il provvedimento deve estendersi a tutte le aziende produttrici e distributrici di energia elettrica, e dovrà comprendere lo schema stesso del bilancio. A tal fine l'onorevole Zerbi, valendosi anche della collaborazione del Ministero della industria e commercio, presenterà alla nostra Commissione lo schema suddetto che, se approvato, costituirà parte del provvedimento.

ZERBI, Relatore Gradirei moltissimo che il Ministero dell'industria e commercio, che dovrebbe costituire il comitato di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, procedesse a detta costituzione almeno con l'inserimento dei tre esperti, con il compito di dare al relatore uno schema, quale è nelle intenzioni di questa Commissione. Mi consentano di ritenere questo come un contributo di consulenza al relatore. Pertanto sarebbe utilissimo che la costituzione di questa commissione preceda l'approvazione del provvedimento.

RAPELLI. Vi è un problema di principio da esaminare, il così detto controllo sociale, cioè l'intervento pubblico rivolto a conoscere come si maturano i costi di produzione e i costi di distribuzione. Specialmente all'estero c'è una vasta letteratura, in particolare nel regime sovietico. Ricordo che feci votare un ordine del giorno sulla collaborazione dei lavoratori a questi controlli. Mi ha fatto piacere sentire l'onorevole Dosi che vuole estendere il controllo dalle aziende fornitrici di acqua, luce e gas, private, a tutte le altre, a meno che quelle pubbliche non abbiano una funzione calmieratrice. Il che non è, perché talvolta avviene esattamente il contrario. Se noi vogliamo dare inizio a una forma di controllo sociale per i servizi pubblici, bisognerà farlo per tutti. Non si tratta soltanto di predisporre un modello di bilancio, ma di creare dei criteri informativi. Non si vuole stabilire una forma di ingerenza, ma uno strumento di indagine economica. In una Repubblica come la nostra, ciò deve avere valore sociale. Nel caso in cui, come sembra, si avrà il rinvio dell'esame, mi sembra opportuno che del comitato di cui all'articolo 2 debbano fare parte anche i rappresentanti dei lavoratori.

Evidentemente non è possibile in Italia combattere monopoli e privilegi se non si ha la collaborazione dei più diretti interessati.

In sede di esame degli articoli, mi riservo di presentare un emendamento perché sia data la possibilità ai lavoratori di intervenire in questa prima forma di controllo sui costi di produzione sull'esercizio economico.

LECCISI. Mi pare che, dopo l'intervento dell'onorevole Rapelli, vi sia stata una affermazione di una rilevanza notevole. La relazione Zerbi affrontava la legge lusingandola nelle sue linee tecniche di contabilità. Regolamentare la materia in modo drastico non porta possibilità reali di successo. Fatto è che la proposta avanzata, cioè di dare mandato all'onorevole Zerbi di presentare uno schema da allegare alla legge, tende a snaturare la legge stessa, perché, a mio avviso, il Governo, con l'inserire i tre esperti, scelti fra terne di professionisti, nel Comitato di cui all'articolo 2 del disegno di legge, ha inteso stabilire il concetto di una forma di collaborazione sociale cui proprio si riferisce l'onorevole Rapelli. Questi dice che è necessario portare anche i lavoratori verso questa collaborazione. Ma in questo caso il problema cambia aspetto e allora, nell'ambito della proposta avanzata (di dar mandato cioè all'onorevole Zerbi di preparare lo schema) è opportuno che si mantenga la scelta delle terne fra gli esperti delle aziende interessate.

Vi sono difficoltà, poi, di carattere tecnico: le aziende per la erogazione di energia elettrica sono a carattere misto. Come farà la nostra Commissione a legiferare in materia? Il Governo intende conseguire lo scopo di raggiungere la verità nel campo del fatto contabile di queste aziende anno per anno. Mi dichiaro d'accordo per inserire nel provvedimento anche le aziende municipalizzate, alcune delle quali hanno raggiunto un alto livello industriale. Rilevo, però, che queste, lungi dal garantire una moderazione, tendono a fini di lucro.

Il problema sembra molto più vasto di quanto non sia apparso al principio. Insisto perché, dando mandato al relatore, la legge non venga ad essere snaturata e sminuita.

MARZOTTO. Non sono affatto d'accordo con quanto esposto dall'onorevole Leccisi, in quanto è questa Commissione l'unica competente a presentare lo schema di bilancio.

PRESIDENTE. Mi sembra che il Ministero, che ne ha i mezzi, potrà predisporre uno schema che darà al relatore, il quale completerà così il provvedimento.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

VERONESI. D'accordo per il rinvio dell'esame, ma con un termine.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È il Comitato ministeriale che deve seguire anno per anno ed aggiornare gli schemi. Se viceversa lo schema è allegato alla legge, occorrerà altro provvedimento per modificarlo. Se invece codesta Commissione, viceversa, ritenesse di stabilire soltanto un indirizzo, dei criteri informativi, mi dichiaro ben d'accordo. Prego la Commissione di voler considerare quanto ho detto, nel rinviare l'esame del provvedimento.

FALETTI. Se approviamo la legge così come è predisposta e deleghiamo gli organi esecutivi a predisporre i bilanci, incorriamo nell'incostituzionalità di essa, perché i bilanci oggi sono regolati dalla legge, cioè dal Codice civile. Ci vuole un'altra legge, pertanto, per modificarli e ricordo la stessa questione dell'Ente cellulosa, a proposito della quale una sentenza della Cassazione ha annullato i decreti Togni.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi rimetto alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato porrà i propri organi a disposizione del relatore al fine di preparare lo schema di bilancio che formerà oggetto di emendamento aggiuntivo al provvedimento stesso, il cui esame, se non vi sono osservazioni, può essere pertanto rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Specificazione delle attribuzioni della delegazione presso l'Ambasciata Italiana a Washington. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Specificazione delle attribuzioni della delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington », già approvato dalla IX Commissione Permanente del Senato (Industria).

La IX Commissione della Camera (Agricoltura) ha espresso parere favorevole. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il relatore onorevole Larussa ebbe a riferire nella seduta del 15 ottobre scorso, ma l'esame del provvedimento fu rinviato per dar modo alla Commissione di prendere visione della documentazione precisa dell'attività svolta fin da ora dalla delegazione stessa.

TONETTI. La documentazione consiste in un rendiconto contabile, ma il mio gruppo non ha trovato specificati i compiti di questa delegazione, né ha trovato motivi che giustificano la sua esistenza e la spesa di 400 mila dollari all'anno. Anzi, da quanto si legge nella relazione ministeriale e nel testo del provvedimento, sembra che questi compiti potrebbero essere svolti nelle forme normali dall'Ambasciata o dall'Addetto Commerciale. Per queste ragioni, noi voteremo contro.

LARUSSA, *Relatore*. Per la relazione generale mi riporto a quanto ho avuto l'onore di esporre nella passata riunione. Mi sono preoccupato, a seguito della richiesta formulata allora dal collega Faralli, di avere un quadro un po' analitico e soddisfacente della gestione passata, svolta presso l'Ambasciata di Washington.

Questi dati, a mio avviso, sono sufficienti; sono stati raccolti presso il Ministero del commercio estero e hanno un preambolo che mette in essere la necessità assoluta di una situazione che nasce da un trattato liberamente concluso con l'America (legge del 1946 e trattato successivo del 1948).

Ci siamo trovati in questa situazione, oltre alla delegazione, costituita presso l'Ambasciata a Washington, esiste in seno alla medesima una sezione autonoma con gestione separata denominata « Deltec-Acquisti » che è l'ente gestore che procede agli acquisti per conto del Governo italiano.

L'attuale disegno di legge si propone di regolamentare questa situazione. Non mi soffermo sui dati che ho avuto l'onore di esporre perché sono stati già distribuiti. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla opportunità che queste attribuzioni che vengono da parte del Ministero del commercio estero, abbiano ora un altro aspetto regolamentare, da parte dell'amministrazione del Tesoro. È il Ministero del tesoro che è interessato ad avere i rendiconti. Vorrei che il collega che ha parlato mi opponesse qualche argomento su questo punto: riteniamo di regolamentare la materia secondo la contabilità generale dello Stato o riteniamo che la medesima sia devoluta alle funzioni dell'Ambasciata italiana a Washington?

L'Ambasciata ha i suoi compiti, e così anche la delegazione presso l'Ambasciata medesima oltre il controllo da parte del Ministero del commercio estero ha soprattutto quello del Ministero del tesoro. A questo riguardo richiamo l'attenzione del collega sull'articolo 4 del provvedimento che stabilisce che la delegazione può essere soppressa con decreto

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri del commercio estero e del tesoro previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La sezione autonoma Delttec-Acquisti può essere soppressa con decreto del Ministro del commercio estero e del tesoro.

Di modo che se domani si dovesse ravvisare questa necessità noi abbiamo la dizione precisa dall'articolo 4 che vi provvede. Non so quali maggiori dati dobbiamo portare. Propongo di passare all'esame degli articoli ed alla approvazione della legge.

TONETTI. Facciamo obiezione sulla esistenza e sulla permanenza di questa delegazione, perché non ne vediamo l'utilità. La delegazione fu costituita nel 1946, quando non avevamo una rappresentanza diplomatica negli Stati Uniti, col compito di fare acquisti di prodotti. Con la ripresa dei rapporti diplomatici normali e con la creazione delle varie sezioni dell'Ambasciata, con la cessazione degli aiuti e con il riacciarsi di rapporti diretti fra operatori italiani e fornitori degli Stati Uniti, perché è necessario che sussista ancora questa delegazione? Per i suoi acquisti sul mercato americano il Governo italiano può rivolgersi a dei fiduciarî. Non è necessario che esista per questo interscambio una delegazione che costa 400 mila dollari all'anno. Si svolgano invece rapporti normali fra operatori economici italiani ed il mercato degli Stati Uniti, come si svolgono con tutti gli altri Paesi del mondo.

Il mio gruppo non vede la necessità di protrarre la esistenza di questa delegazione.

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Apprezzerò il suo punto di vista se mi potesse dimostrare che la sezione commerciale presso l'Ambasciata italiana non è costituita soltanto da un funzionario e da una impiegata locale, abbiamo infatti una sola persona con una sola dattilografa.

La Delegazione italiana, di cui stiamo riducendo il personale, ha invece 51 dipendenti. Mi sono veramente persuaso, in occasione del mio viaggio in America, che non stavano lì a far niente.

Quando lo Stato italiano avesse la possibilità di avere una sezione commerciale nell'Ambasciata italiana di 50 persone, come l'hanno tutti gli altri Paesi importanti negli Stati Uniti, si potrebbe prendere in considerazione il suo punto di vista. Non cambierebbe però niente sul piano della spesa e sul piano dei compiti. Con questo progetto di legge la questione viene almeno regolata dal punto di vista giuridico.

Se fossi deputato dell'opposizione, avrei ben piacere di una legge che determinasse i compiti e mi desse tutte le indicazioni di come vengono effettuate le spese. Dovrebbe essere interesse di qualunque deputato che questa delegazione, che esiste, che ha dei compiti, fosse regolamentata da una legge, in maniera che chiunque possa fare le sue osservazioni. Adesso potremmo continuare su questo stato di fatto e nessuno avrebbe voce in capitolo per esprimersi sul piano tecnico, perché non avrebbe elementi su questa situazione. Credo che anche l'onorevole Tonetti sarà d'accordo che non si possono cancellare i compiti. Egli dice: lo taccia l'Ambasciata. Questa dovrebbe avere funzionari, sussidi ecc. Potremmo anche accettare il suo punto di vista. Del resto la Delegazione italiana a Washington ha sempre lavorato in stretta armonia con l'Ambasciata. Senza entrare nei particolari, che sono forniti nella documentazione, mi pare che ciò che può preoccupare i colleghi è che venga a cessare una delle attività, quella degli acquisti. Questo può essere un punto di osservazione effettiva. Tuttavia del lavoro si continua a fare. L'ultima cifra è di 14 milioni di dollari.

A parte questo, e estremamente semplice sopprimere la parte acquisti, con decreto del Ministro del commercio estero e del tesoro, come è anche possibile la chiusura della commissione tecnica che dovrebbe avere attività per diversi anni sul piano della realizzazione dei programmi economici.

Quello che rimane ancora e che penso debba permanere per un certo numero di anni è tutta la assistenza, i rapporti con la M. S. A., le informazioni settimanali o quindicinali, molto seri, che servono alla migliore conoscenza del mondo economico, e che non può cessare da un momento all'altro.

Chiedo alla Commissione di approvare il provvedimento in esame. L'onorevole Tonetti si è preoccupato della spesa per un ammontare di 400 mila dollari. La spesa prevista dal disegno di legge viene invece coperta per lire 200 milioni con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 486 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e per le eventuali maggiori occorrenze dal compenso da corrispondersi dagli enti gestori nella misura non superiore all'1 per cento sul valore delle merci acquistate. In questo momento si sta facendo ogni sforzo per ridurre sensibilmente il personale. Se nella relazione si parlava di una sessantina di elementi, adesso siamo a 50-51 elementi.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

DOSI. Ritengo il Sottosegretario, on. Treves, che per la maggiore efficienza dei servizi sarebbe preferibile che le funzioni assolte attualmente dalla delegazione fossero assolte dall'addetto commerciale presso l'Ambasciata?

Ho sentito che l'Addetto commerciale è accompagnato soltanto da una dattilografa ed ho sentito che invece la delegazione commerciale presso l'Ambasciata è ancora costituita da 50 persone. Mi pare che questo indichi la necessità di correggere due cose: l'efficienza nel servizio dell'addetto commerciale e l'opportunità, una volta rafforzato tale servizio, di sopprimere la delegazione commerciale.

Nel compiacermi che questi problemi vengano esaminati faccio presente al Governo la raccomandazione di far funzionare bene i servizi dell'Addetto commerciale.

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Su questo ci stiamo battendo da anni. C'è un progetto di legge per allargare il ruolo degli addetti e consiglieri commerciali. Attualmente però gli addetti commerciali dipendono dal Ministero degli esteri e non abbiamo voce in capitolo. Naturalmente pensiamo che, per ragione di materia, il ruolo degli addetti commerciali dovrebbe essere alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero. C'è la proposta di aumentare a 79 gli attuali 46 addetti. Anche 79 sarebbero insufficienti: basti dire che il nostro addetto commerciale a Città del Messico è anche accreditato nelle altre cinque repubbliche dell'America centrale e che non gli pagano nemmeno le spese se dovesse andare negli altri posti. L'onorevole Dosi poneva giustamente il problema di aumentare la consistenza dell'ufficio commerciale presso l'Ambasciata. Sono perfettamente d'accordo se questo fosse possibile. Ma ci sono leggi e organici e per modificarli ci vogliono altre leggi.

DOSI. Bisogna affermare il principio che per modificare queste cose non ci sia bisogno di una rivoluzione. I fondi per questa Delegazione si spendono male, mentre non ci sono denari che pur dovrebbero essere spesi nell'interesse dei nostri rapporti commerciali con l'estero. Che cosa dobbiamo fare per risolvere un problema di questo genere?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione

ART. 1.

La Delegazione, costituita presso l'Ambasciata italiana a Washington ai sensi del

regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, esercita le funzioni relative all'attuazione degli accordi di cooperazione e di assistenza tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America, conclusi a Roma il 3 gennaio e 28 giugno 1948 — resi esecutivi con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 — e degli altri piani di cooperazione economica e militare.

(È approvato)

ART. 2.

La Delegazione è alle dirette dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda gli aspetti politici della sua attività, riceve *in loco* istruzioni dall'Ambasciata italiana della quale è anche consulente tecnico.

(È approvato)

ART. 3.

Nella Delegazione, funziona una Sezione autonoma con gestione separata denominata « Delegazione tecnica italiana Sezione acquisti (DELTEC-ACQUISTI) », la quale, su richiesta degli enti pubblici e privati all'uopo incaricati dalla pubblica Amministrazione, può fungere da agente relativamente ai seguenti acquisti:

a) acquisti da effettuarsi in base agli accordi e piani di cooperazione economica e militare di cui all'articolo 1;

b) acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950;

c) tutti gli altri acquisti di carattere eccezionale, da parte dello Stato, di materie prime e prodotti essenziali per assicurare l'approvvigionamento del Paese.

La Sezione autonoma è diretta dal Capo della Delegazione, è posta alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Con l'entrata in vigore della presente legge la Delegazione cessa di fare, per conto dello Stato, gli acquisti previsti dall'articolo 4 del regio decreto 2 giugno 1946, n. 480.

(È approvato).

ART. 4.

La Delegazione di cui all'articolo 1 può essere soppressa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

commercio con l'estero e del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La sezione autonoma di cui all'articolo 3 può essere soppressa con decreti dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.

Le modalità per la chiusura delle relative gestioni, sia della Delegazione che della Sezione autonoma, saranno stabilite con decreto dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.

(È approvato).

ART. 5.

Il Capo e il Vice capo della Delegazione da trarsi, di regola, dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e da distaccarsi presso la Delegazione medesima, sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per gli affari esteri.

Il Governo della Repubblica è delegato a determinare per il periodo di due anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le indennità da corrispondere al Capo e al Vice capo della Delegazione, le quali saranno determinate in relazione all'importanza dei lavori da svolgersi, alle spese di rappresentanza e alle remunerazioni locali in uso.

(È approvato).

ART. 6.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, necessario al funzionamento della Delegazione e della Sezione autonoma, è ivi distaccato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.

Ad esso compete il trattamento di missione all'estero previsto dalle vigenti disposizioni.

Il Capo della Delegazione può tuttavia assumere — previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero — personale del luogo di particolare capacità anche di cittadinanza non italiana.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro sarà stabilito il numero massimo delle persone di cui al precedente comma nonché i limiti delle relative retribuzioni, tenute presenti le consuetudini e le leggi locali.

(È approvato).

ART. 7.

Per i servizi prestati a norma del precedente articolo 3 gli enti gestori sono tenuti a corrispondere un compenso non superiore all'1 per cento sul valore delle merci acquistate, che sarà versato in apposito capitolo del bilancio delle entrate dello Stato.

La misura del compenso, nei limiti di cui al comma precedente, è determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.

(È approvato).

ART. 8.

Le spese necessarie per il funzionamento della Delegazione e della Sezione acquisti di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sono a carico del Ministero del commercio con l'estero.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte per lire 200 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e per le eventuali maggiori occorrenze con assegnazione di fondi da disporsi nei limiti delle somme che affluiranno al bilancio dell'entrata per effetto delle provvigioni di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 9.

La Delegazione di cui all'articolo 1 curerà la chiusura della gestione anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

All'uopo presenterà entro tre mesi il rendiconto al Ministero del commercio con l'estero che eseguirà gli opportuni controlli e lo trasmetterà alla Corte dei conti per il tramite della competente Ragioneria centrale.

L'attivo costituirà fondo di riserva della Sezione autonoma e sarà amministrato per conto e nell'interesse del Ministero del tesoro il quale potrà autorizzarne il deposito in aziende di credito estero o l'impiego in titoli di Stato esteri.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario la Sezione autonoma presenterà al Ministero del tesoro apposito ren-

 LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

dicono delle operazioni effettuate sul fondo di cui al precedente comma.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

FANFANI. « Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola del Giglio » (936).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a

Washington (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) » (1059).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	21
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Antonozzi, Biaggi, Bigliandi, Buttè, Cappa Paolo, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Di Prisco, Dosi, Faletti, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa, Franceschini Giorgio, Galli, Giolitti, Graziosi, Larussa, Lecisci, Lombardi Ruggero, Marzotto, Pedini, Pigni, Sacchetti, Sammartino, Semeraro Gabriele, Spadola, Tonetti, Veronesi e Zerbi.

In congedo:

La Malfa

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI